



INERTIA

La Gestione delle Terre e Rocce da Scavo

Rosanna Laraia
ISPRA

20 settembre 2018

RemTech Expo 2018 (19, 20, 21 Settembre) FerraraFiere

www.remtechexpo.com

La disciplina in materia di terre e rocce da scavo

- Art. 185, commi 1 lettere b) e c) del d.lgs. n. 152/2006 per l'esclusione della qualifica di rifiuto
 - Art. 184 bis del d.lgs. n. 152/2006 sui sottoprodotti
 - DM 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;
 - DI 25 gennaio 2012, n. 2 che fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 185 del d.lgs. n. 152/2006;
 - DI 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia convertito con Legge 98/2013 cd. "Fare" per la qualifica come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo prodotte nei cantieri non sottoposti a VIA e AIA
 - DI 12 settembre 2014, n. 133 Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche e l'emergenza del dissesto idrogeologico - cd. "Sblocca Italia"
 - Parere MATTM 13338 del 14/05/2014
 - Art. 8 del DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede riordino della materia
 - DM 5 febbraio 1998 per il recupero in procedura semplificata delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti
-

Finalità del DPR 120/2017- art.8 DL n. 133/2014

a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

a-bis) integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo **specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo**;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate;

c) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;

d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla *direttiva 2008/98/CE (gold plating)*

d-bis) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'articolo 266, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti **da siti contaminati** ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo;

d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea

DPR 120/2017-abrogazioni

il regolamento abroga:

- abroga il DM 10 agosto 2012, n. 161
- l'articolo 184 -bis, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006
- gli articoli 41, comma 2 e 41-bis del DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

Ambito di applicazione

- a) Gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del d.lgs. n. 152/2006, provenienti **da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA**, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- b) **il riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo**, che come tali sono escluse sia dalla disciplina dei rifiuti che da quella dei sottoprodotti ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del d.lgs. n.152/2006, che recepisce l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- c) **il deposito temporaneo** delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
- d) **la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nei siti oggetto di bonifica.**

Struttura del DPR

- **Titolo I** - Disposizioni generali
 - **Titolo II** - Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto (articolato in quattro Capi)
 - **Titolo III** - Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti
 - **Titolo IV** - Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti
 - **Titolo V** - Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica
 - **Titolo VI** - Disposizioni transitorie e finali
-

Struttura del DPR: gli Allegati

- **Allegato 1** - Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo
- **Allegato 2** - Procedure di campionamento in fase di progettazione
- **Allegato 3** - Normale Pratica Industriale
- **Allegato 4** - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (articolo 4)
- **Allegato 5** - Piano di Utilizzo (articolo 9)
- **Allegato 6** - Dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21
- **Allegato 7** - Documento Di Trasporto
- **Allegato 8** - Dichiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U. - (articolo 7)
- **Allegato 9** - Procedure di campionamento in corso d'opera e per i controlli e le ispezioni (articoli 9 e 28)
- **Allegato 10** - Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 4, comma 3

Elementi di semplificazione

- Passaggio dal modello del “**controllo preventivo**” basato sul rilascio di autorizzazioni, al modello del “**controllo ex post**”, basato su meccanismi di autodichiarazione da parte degli operatori economici e sul rafforzamento del sistema dei controlli
- Non è più presente la **preventiva approvazione** del piano di utilizzo da parte dell'autorità competente
- Vengono fissati **termini certi per concludere le procedure**, prevedendo anche meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli Uffici pubblici
- Fin dalla fase di predisposizione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, i soggetti che operano nel settore possono **interagire con le strutture deputate ai controlli**, per le preliminari verifiche istruttorie e tecniche, anticipando lo svolgimento dei controlli previsti per legge
- Disciplina più dettagliata ed efficace per **il deposito intermedio** delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti

Elementi di semplificazione

- Semplificazione degli **adempimenti previsti per il trasposto** fuori dal sito delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti ed eliminazione dell'obbligo della comunicazione preventiva all'autorità competente relativa ad ogni trasporto
- Unificazione degli adempimenti correlati all'obbligo di comunicare **l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti**
- **Tempi certi in cui ARPA e APPA** svolgono le attività di istruttoria e analisi
- Definizione delle condizioni in presenza delle quali è consentito **l'utilizzo, all'interno di un sito oggetto di bonifica**, delle terre e rocce ivi scavate
- Individuazione di **procedure uniche per gli scavi** e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica
- Disciplina specifica per il **deposito temporaneo dei rifiuti** costituiti da terre e rocce da scavo
- Disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo, compreso l'utilizzo in sito, contenenti **amianto presente negli affioramenti geologici naturali**

Elementi di semplificazione

Viene chiarita e semplificata la procedura **dell'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti** nel caso di produzione nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a VIA

La sussistenza dei requisiti di cui all'art.185, comma 1, lettera c) sono dimostrati in via preliminare in fase di stesura dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un ***“Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”***

L'articolo 24 indica le informazioni da fornire nel piano, che comprendono le modalità con cui verrà eseguito il piano di caratterizzazione

La caratterizzazione delle terre e rocce per *accertare la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale e l'utilizzo in situ* è rinviata alla fase di progettazione esecutiva o comunque prima dei lavori

Gli esiti della caratterizzazione sono comunicati all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente prima dell'avvio dei lavori. Qualora non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce sono gestite come rifiuti

Elementi di semplificazione

Viene prevista una procedura per consentire l'**utilizzo di additivi** che contengono sostanze inquinanti non riconducibili alla tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V, alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006:

- Il soggetto proponente deve fornire **all'ISS e all'ISPRA la documentazione tecnica** necessaria a valutare i requisiti di qualità ambientale
- L'ISS e l'ISPRA prendono in considerazione il contenuto negli additivi delle sostanze classificate pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, al fine di appurare che tale contenuto **sia inferiore al "valore soglia"** indicato nel regolamento per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e al **"limite di concentrazione"** per i siti ad uso commerciale e industriale
- L'ISS si **esprime entro 60 giorni** dal ricevimento della documentazione, previo parere dell'ISPRA. Il parere dell'ISS è allegato al piano di utilizzo

Definizioni

- Vengono modificate quasi tutte le definizioni del DM 161/2012: suolo, opera, materiali da scavo....
- Viene chiarito che sono comunque applicabili anche tutte le definizioni di cui all'articolo 183, comma 1, e all'articolo 240 del decreto legislativo n. 152/2006;
- Vengono definite le diverse fattispecie dei cantieri;
- I materiali di riporto conformi sono inclusi nella nozione di "suolo" di cui al DL n. 2/2012 convertito con legge 24 marzo 2012, n. 28.

Definizioni

- Vengono eliminati dalla definizione di terre e rocce da scavo “residui della lavorazione dei materiali lapidei”, i quali, ad opera della legge 221/2015 erano stati già esclusi dalla definizione di materiali di “materiale da scavo” del decreto n. 161 del 2012;
- Vengono eliminati dalla definizione di terre e rocce da scavo i materiali litoidi e tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni negli alvei, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini

Esclusioni

- Ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del d.lgs. n. 152/2006 (immersione in mare derivante da attività di scavo e di posa in mare di cavi e condotte)
- I rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006

Le linee guida del SNPA

- Nascono nell'ambito delle attività previste dal SNPA con l'obiettivo di produrre manualistica **per migliorare l'azione dei controlli** per renderli qualificati, integrati e omogenei
 - Prevedono la definizione di un **approccio comune** finalizzato ad una applicazione condivisa delle diverse disposizioni con particolare riferimento ai compiti di monitoraggio e controllo attribuiti al SNPA
 - Definiscono criteri comuni per **la programmazione annuale** delle ispezioni, dei controlli dei prelievi e delle verifiche delle Agenzie regionali e provinciali.
-

Contenuto della linea guida

- Inquadramento normativo (definizioni, ambito di applicazione, esclusioni...)
 - Requisiti di qualità ambientale per l'utilizzo delle terre e rocce come sottoprodotti (criteri operativi per la formazione dei campioni, definizione set analitico per i controlli a carico del SNPA)
 - Gestione delle terre e rocce nei siti di bonifica
 - Definizione dei valori di fondo naturale
 - Normale pratica industriale e trattamento a calce
 - Le matrici materiali di riporto
 - Criteri comuni per le attività di verifica e controllo riguardanti le dichiarazioni di utilizzo e avvenuto utilizzo (DAU)
 - Criteri comuni per la programmazione annuale delle ispezioni, dei controlli, dei prelievi e delle verifiche da parte di ARPA/APPA
 - Definizioni di criteri e metodologie comuni per le verifiche tecniche ed amministrative finalizzate alla validazione preliminare del PUT
-

Tariffario Nazionale

- Il tariffario è previsto dall'art. 19 del DPR 120/2017 che stabilisce che ISPRA, entro tre mesi dalla pubblicazione del Regolamento, predisponga un tariffario nazionale individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di materiale da scavo, da applicare al proponente per la copertura dei costi sostenuti dal Sistema Agenziale per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività a proprio carico inerenti la gestione delle terre e rocce da scavo
- Il MATTM nei successivi tre mesi adotta il Tariffario Nazionale con proprio decreto

Compiti del sistema Agenziale

- Il DPR 120/2017 prevede interventi del Sistema Agenziale agli articoli **9, 10, 11, 12, 16, 20 e 21**
- Gli articoli **9, 10, 11, 12 e 16** si riferiscono ad attività **relative ai cantieri di grandi dimensioni soggetti a VIA ed AIA**
- Gli articoli **20 e 21** sono relativi ai **cantieri di piccole dimensioni**
- L'articolo **22** relativo ai **cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA ed AIA** individua ai fini dell'attestazione del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4 del DPR, le medesime procedure e modalità previste dagli articoli 20 e 21
- Gli interventi del Sistema Agenziale prevedono, per alcune attività, una specifica richiesta **da parte dell'Autorità competente**, in altri casi una richiesta da **parte del proponente** e in altri ancora è, invece, stabilito **un intervento diretto**

Attività del sistema Agenziale

- **analisi e verifica** della documentazione contenuta nel Piano di Utilizzo ovvero nella Dichiarazione di utilizzo
- esecuzione di **uno o più sopralluoghi sui siti** da indagare
- esecuzione dei **campionamenti e delle analisi** richieste per accertare il rispetto degli obblighi assunti nel Piano di utilizzo ovvero nella Dichiarazione di utilizzo
- stesura di una **relazione tecnica** contenente la descrizione delle attività svolte e gli esiti dell'accertamento per verificare il rispetto degli obblighi assunti dal proponente
- **Validazione preliminare** del piano di utilizzo su richiesta del proponente (art.9, comma 8);
- Svolgimento **in via preventiva dei controlli, ispezioni, prelievi e verifiche** previsti dalla programmazione annuale su richiesta del proponente (art.9, comma 9);

Attività del sistema Agenziale

- **Verifiche sussistenza requisiti di qualità ambientale** e degli altri requisiti per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti (richiesta del Sistema di eventuale di **approfondimento di indagine** in contraddittorio (articoli 10, comma 2 e 21, comma 6);
- **Verifica Piano di Indagine** presentato dal proponente ai fini della definizione dei **valori di fondo** naturale (articoli 11, comma 1 e 20, comma 2)
- **Validazione dei requisiti di qualità ambientale**, su richiesta del proponente, in siti di produzione terre e rocce ricadenti in aree oggetto di bonifica (articoli 12, comma 1 e 20, comma 3)
- Verifiche nel caso di **aggiornamento e proroga del piano di utilizzo ovvero della dichiarazione di utilizzo**

Estratto dal Tariffario

Riferimenti DPR 120/2017		Interventi richiesti	Fase di intervento	Parametro	Costo minimo (euro)
art. 11 c. 1 + art. 20 c. 2	Valori di fondo naturale	Piano di Indagine per i valori di fondo (condiviso ed eseguito in contraddittorio)	Esame documentazione	area < 2.500 mq	130
				area 2.500-10.000 mq	390
				area 10.000-50.000 mq	780
				ogni ulteriore 50.000 mq	780
			Sopralluogo	area < 2.500 mq	130
				area 2.500-10.000 mq	390
				area 10.000-50.000 mq	780
				ogni ulteriore 50.000 mq	780
			Campionamento (costo per campione)	SEMPLICE (con attrezzatura manuale)	35
				COMPLESSO (con ausilio di attrezzature meccaniche)	100
			Analisi (costo per campione)	Metalli (1)	50
				Metalli (2-5)	130
				Metalli (6-10)	200
Metalli (da 11 in poi)	250				
Relazione tecnica				1.500	

Estratto dal Tariffario

Riferimenti DPR 120/2017	Interventi richiesti	Fase di intervento	Parametro	Costo minimo (euro)
art. 9 c. 7 + art. 21 c. 6	programmazione annuale	Esame documentazione	area < 2.500 mq	130
			area 2.500-10.000 mq	390
			area 10.000-50.000 mq	780
			ogni ulteriore 50.000 mq	780
		Sopralluogo	area < 2.500 mq	130
			area 2.500-10.000 mq	390
			area 10.000-50.000 mq	780
			ogni ulteriore 50.000 mq	780
		Campionamento (costo per campione)	SEMPLICE (con attrezzatura manuale)	35
			COMPLESSO (con ausilio di attrezzature meccaniche)	100
		Analisi (costo per campione)	Metalli (1)	50
			Metalli (2-5)	130
			Metalli (6-10)	200
			Metalli (da 11 in poi)	250
			Idrocarburi C>12	85
			BTEX	260
			IPA	260
			Amianto (qualitativa)	100
		Amianto (quantitativa)	500	
		Relazione tecnica	area < 2.500 mq	130
area 2.500-10.000 mq	390			
area 10.000-50.000 mq	780			
ogni ulteriore 50.000 mq	780			

Finalità del tariffario

- Rappresenta una guida per tutto il sistema per l'applicazione delle tariffe connesse alle attività di competenza delle agenzie previste dal DPR 120/2017
- Implementa le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico di ISPRA previste dalla legge 132/2016, in particolare al fine di **rendere omogenee le modalità di attuazione delle disposizioni legislative** in materia di terre e rocce da scavo

GRAZIE PER L'ATTENZIONE,

Dott.ssa Rosanna LARAIA

Dirigente del Centro Nazionale per il Ciclo dei Rifiuti
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale

Telefono 06. 50072090

E-mail rosanna.laraia@isprambiente.it
